

**COMMISSIONE VI**  
**FINANZE E TESORO**

42.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1985**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>			
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3	COLONI ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace e nella ex «zona B» del territorio libero di Trieste (312) .	3
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 6, 8 10, 11, 12, 13
Senatore BARSACCHI ed altri; TONUTTI ed altri: Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero ( <i>Testo unificato, approvato dal Senato</i> ) (2151);		BRUZZANI RICCARDO . . . . .	5
FRANCHI FRANCO ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugoslavo (55);		COLONI SERGIO . . . . .	11, 12
		FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	6, 7, 8, 10, 11, 12
		ROSSI DI MONTELEA LUIGI, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 6 8, 10, 12
		PIRO FRANCO . . . . .	7, 11, 13
		RUBINACCI GIUSEPPE . . . . .	6
		SERRENTINO PIETRO . . . . .	6, 12

## IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1985

PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rimessione in Assemblea):	
Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto (1973);	
TATARELLA ed altri: Esenzione dell'indennità di buonuscita dalla imposta sul reddito delle persone fisiche (1287);	
USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario della indennità di fine rapporto ( <i>Urgenza</i> ) (1581);	
VISCO ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (1845);	
TRIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione (1867);	
	FERRARI MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto (1875) . . . . . 14
	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . . 14, 18, 19 25, 28, 29, 30, 31
	ANTONI VARESE . . . . . 17
	BELLOCCHIO ANTONIO . . . . . 30, 31
	CUOJATI GIOVANNI . . . . . 17
	DA MOMMIO GIORGIO . . . . . 23
	MORO PAOLO ENRICO . . . . . 29
	PIRO FRANCO . . . . . 20, 28, 29, 30
	ROSSI DI MONTELERA LUIGI . . . . . 21, 22, 23, 29
	RUBINACCI GIUSEPPE . . . . . 17, 18, 23 25, 26, 30, 31
	SERRENTINO PIETRO . . . . . 30
	USELLINI MARIO, <i>Relatore</i> . . . . . 14, 19, 29, 31
	VISCO VINCENZO . . . . . 19, 22, 25, 29
	VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . . 23 25, 26, 28, 29
	<b>Rimessione in Assemblea</b> . . . . . 31

La seduta comincia alle 9,40.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Alinovi, Ciolfi degli Atti, Formica, Monducci e Sarti Armando sono sostituiti rispettivamente dai deputati Riccardi, Cominato, Sacconi, Barontini e Gradi.

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Barsacchi ed altri; Tonutti ed altri: Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (2151); Franchi Franco ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugoslavo (55); Coloni ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace e nella ex « zona B » del Territorio libero di Trieste (312).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Barsacchi ed altri, Tonutti ed altri: « Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero »; e dei

deputati Franchi Franco ed altri: « Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugoslavo »; Coloni ed altri: « Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace e nella ex "zona B" del territorio libero di Trieste ».

Do la parola al relatore Luigi Rossi di Montelera perché ragguagli la Commissione sull'esito dei lavori del Comitato ristretto.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Dopo la seduta del 10 gennaio scorso, si è riunito, in due sedute, un Comitato ristretto che è pervenuto alla formulazione di alcune modifiche alla proposta di legge n. 2151, le quali hanno ricevuto il consenso unanime dei partecipanti a quelle sedute.

Il primo tema di valutazione di fronte al quale ci siamo trovati è stato quello relativo ai coefficienti di indennizzo per le varie categorie.

Era emersa, sia dall'esame del testo pervenuto dal Senato, sia dalla situazione esistente dal punto di vista delle leggi vigenti, una notevole confusione tra vari coefficienti, stabiliti in tempi diversi per situazioni diverse dal punto di vista storico ma analoghe dal punto di vista del contenuto.

Il Comitato ristretto ha cercato, insieme al rappresentante del Governo, di razionalizzare tutta questa materia per stabilire una qualche uniformità — od almeno alcune fasce di uniformità — di trattamento per le varie situazioni che si presentavano, da un lato tenendo conto delle circostanze nelle quali i fatti erano

avvenuti e, dall'altro, tenendo presenti le esigenze di bilancio e, quindi, i problemi di copertura finanziaria.

Ci siamo trovati di fronte, dopo un notevole numero di variazioni della legislazione, ad una situazione tale per cui gli indennizzi ai cittadini italiani provenienti dalla ex « zona B » del Territorio libero di Trieste e dai territori giuliano-dalmati, erano basati su tre fasce: quella con coefficiente 150, per gli indennizzi di patrimoni fino a 200 mila lire; quella con coefficiente 75, per gli indennizzi di patrimoni fino a 2 milioni di lire; quella con coefficiente 36, per gli indennizzi di patrimoni superiori ai 2 milioni di lire. Tali coefficienti erano riferiti al valore della nostra moneta nell'anno 1938.

Il Comitato ristretto ha riscontrato l'insufficienza di tali coefficienti rispetto a quelli adottati per le categorie delle quali tratterò tra poco, e l'inadeguatezza di essi alla realtà odierna a causa dell'enorme svalutazione della lira dal 1938 ad oggi. Ha inoltre ravvisato una questione di carattere costituzionale estremamente delicata, perché, nel momento in cui per tutte le altre categorie erano stati stabiliti dei coefficienti unici per categoria, applicati agli indennizzi di qualunque entità essi fossero, appariva costituzionalmente ed anche logicamente inaccettabile stabilire soltanto per i cittadini italiani che avevano beni ed interessi nel Territorio libero di Trieste la divisione in tre scaglioni, per entità, degli indennizzi.

Di conseguenza, il Comitato ristretto ha proposto il coefficiente unico di 200 per tutta la « zona B » dell'ex Territorio libero di Trieste.

Relativamente all'accordo specifico con il Giappone - in forza del quale fino ad oggi il risarcimento avviene in base al coefficiente 175 - il Comitato ristretto ha proposto di portare tale coefficiente a 200, per allinearli a quelli previsti per gli altri casi.

Quanto all'indennizzo dei beni appartenuti ai profughi dalla Tunisia, è stato stabilito - dopo una certa discussione - di mantenere il coefficiente 200, come era stato deciso al Senato.

Per i cittadini che avevano beni ed interessi in certi altri paesi (come l'Albania, l'Egitto, la Repubblica Democratica Tedesca, l'URSS e l'Ungheria) si è stabilito di mantenere a 100 il coefficiente di indennizzo. A tale valore si è pure portato il coefficiente 62, già previsto per gli indennizzi ai cittadini i quali avessero abbandonato beni ed interessi in Cecoslovacchia ed in Romania.

Vi erano poi le perdite subite, dopo il 1950, dai cittadini italiani i quali avevano beni ed interessi in paesi come lo Zaire, la Libia e l'Etiopia. L'indennizzo di tali perdite era riferito, quanto alla valutazione, all'anno in cui si era verificato l'evento, tenendo conto del valore al cambio, in quell'anno, della lira italiana, rivalutato. Nel disegno di legge governativo era stato previsto l'indice 1,90, al netto di anticipi già effettuati. Il Senato aveva poi portato tale indice a 1,45. Il Comitato ristretto lo ha riportato ad 1,90.

Si tenga presente che, con questi coefficienti e con le misure delle quali parlerò tra poco, si ha un onere di pochissimo superiore a quello previsto nel provvedimento approvato dal Senato.

Si tratta di 550 miliardi ripartiti in sei anni. Teniamo poi presente che l'indennizzo è largamente inferiore, in termini monetari, all'entità dei beni perduti. Il Comitato ristretto ha ritenuto, anche per una ragione pratica, di modificare un articolo, il 2, già approvato dal Senato e relativo al contributo del 12 per cento sugli interessi da pagarsi sui mutui per il reimpiego in attività produttive, che precedentemente era stato fissato nella misura del 4 per cento. È stata scelta la via mediana dell'8 per cento, tenendo anche conto del fatto che in realtà non sono molti gli indennizzi reinvestiti. Si tratta infatti, in grandissima parte, di cifre molto limitate che non fanno pensare ad un reinvestimento, che viene invece realizzato con rimborsi più consistenti.

Altra questione presa in considerazione è quella relativa alle priorità. Mi riferisco all'articolo 9; si è discusso in particolare della lettera c) di tale articolo, il quale prevede il caso di perdite anteriori al 1°

gennaio 1950, comprese quelle della zona « B » dell'ex territorio libero di Trieste. Faccio rilevare che prima di tale data non si è avuta, nell'ex zona « B » alcuna perdita in quanto la sistemazione definitiva di tale territorio è avvenuta nel 1954. Poiché riteniamo che i titolari di indennizzi più consistenti vengano pagati in un secondo momento, è necessario stabilire, rispetto alle previste tre fasce — inaccettabili dal punto di vista costituzionale — un nuovo sistema di perequazione, dando priorità ai risarcimenti meno onerosi.

Vi sono infine un emendamento di copertura presentato dal Governo ed altri che recano la firma dell'onorevole Carelli, su cui interverrò nel corso del loro esame.

**RICCARDO BRUZZANI.** Il relatore ha illustrato correttamente le valutazioni e le proposte del Comitato ristretto.

Il gruppo comunista riconosce che il lavoro del Comitato ristretto è stato positivo perché teso a stabilire, per quanto possibile nella situazione data, parametri e tabelle fondati sui criteri dell'equità e dell'omogeneità.

Sulla base di questo giudizio, noi comunisti riteniamo giusto esprimere un voto favorevole sul testo elaborato dal Comitato ristretto. Però, al tempo stesso, non possiamo fare a meno di manifestare una considerazione generale critica, dalla quale poi derivano alcune nostre perplessità nel merito del problema dei beni abbandonati.

È assai difficile sperare che questo provvedimento possa chiudere definitivamente — come sarebbe necessario — la questione, in primo luogo perché, nonostante lo sforzo compiuto per definire scelte omogenee ed eque, non è stato possibile lavorare qui — e, prima ancora, al Senato — sulla base di uno studio complessivo sui parametri, tale da considerare tutti gli aspetti, tutte le diverse situazioni delle stesse categorie interessate; in secondo luogo, perché il ritardo nella definizione della vicenda è enorme — non a caso è stato reale il pericolo di vedere scatenarsi divisioni tra le categorie ed i soggetti che vantano diritti legittimi e di-

ritti antichi e pertanto il problema dello snellimento delle pratiche permane in tutta la sua gravità (basti ricordare che vi sono cittadini i quali aspettano da 40 anni un parziale indennizzo, ed altri ancora i quali hanno subito danni in paesi non europei e non hanno ricevuto mai niente).

Dal permanere di tali problemi discende la considerazione dell'esistenza di alcuni limiti nel testo in discussione.

Ad esempio, la decisione di eliminare le tre fasce relative ai coefficienti di indennizzo degli « jugoslavi » sulla base di un fondato dubbio di non costituzionalità è certamente una decisione che — pur essendo reale la questione che è alla base — proprio per il grande ritardo accumulatosi ed in ragione del fatto che l'indennizzo non è avvenuto e mai avverrà al cento per cento, sarà pagata dai piccoli proprietari, i quali possedevano tutti i loro beni nei territori abbandonati, più che dai grandi proprietari, i quali invece, pur avendo perduto tutto negli stessi territori, tuttavia avevano altre proprietà fuori di essi.

Bene si è fatto a proporre la modifica della lettera c) dell'articolo 9 aggiungendovi anche le parole: « in relazione all'epoca del verificarsi delle perdite e con priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo ». Questo, però, non compensa quanto sarebbe stato dovuto.

Un altro punto non soddisfacente è quello relativo alla riduzione del contributo sul tasso di interesse dal 12 all'8 per cento per compensare l'onere aggiuntivo determinato dai nuovi parametri. Infatti bisogna rilevare che l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti è fondamentale. Se mai, esistono poche possibilità e scarse garanzie che ciò avvenga.

Non intendo dilungarmi oltre. Ripeto che, nella situazione data, si è operato per stabilire condizioni di equità e di omogeneità riducendo il più possibile discriminazioni e disparità.

Per queste ragioni noi comunisti voteremo a favore del provvedimento, nella consapevolezza che sicuramente esso non è la cosa migliore sul piano della equiparazione dei parametri e che restano aper-

ti alcuni problemi, a cominciare da quello dello smaltimento delle pratiche, che chiediamo venga risolto in tempi brevi anche se sappiamo che questo potrà difficilmente avvenire.

GIUSEPPE RUBINACCI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole al consuntivo proposto dal Comitato ristretto perché ritiene che esso esprima la sintesi delle diverse proposte di legge, compresa quella firmata dal collega Franco Franchi, dall'onorevole de Michieli Vitturi (che purtroppo non è più) e da me.

Siamo favorevoli a questo provvedimento perché riteniamo che esso sia su una giusta linea di condotta, intrapresa dal Comitato ristretto per favorire definitivamente gli interessati.

Vorrei sottolineare brevemente un punto all'attenzione della Commissione: quello dell'imposta di successione, che mi sembra non sia stato preso in considerazione.

Nell'articolo 7 della proposta di legge n. 55, abbiamo scritto che le liquidazioni corrisposte ad eredi o ad aventi causa per successione sono esenti da qualsiasi onere fiscale. Ma tale articolo non è stato preso in considerazione.

Siccome si presume che non vi siano più i titolari delle liquidazioni, vorrei avere assicurazione che la materia in oggetto sia esente da qualsiasi onere fiscale.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. È esente, infatti.

GIUSEPPE RUBINACCI. Allora non vi sono problemi. Pertanto, esprimo parere favorevole al provvedimento, a nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale.

PIETRO SERRENTINO. Sono anch'io dell'avviso che il Comitato ristretto ha svolto un lavoro positivo seguendo criteri di equità e di omogeneità, sebbene la rivalutazione dei coefficienti di indennizzo così espressa appaia al di sotto dei valori effettivi.

Da ultimo vorrei far presente che, apportando ulteriori modifiche a quanto indicato dal Comitato ristretto, si rischia di allungare ulteriormente i tempi.

Ricordo poi, in relazione al particolare problema delle liquidazioni, che, esistendo un'esenzione di base prevista dalla legge, dovrebbero essere soggetti ad imposta solamente gli importi superiori alla suddetta esenzione di base. La normativa riguarderebbe pertanto una platea piuttosto consistente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero sottolineare l'attiva collaborazione prestata dal Governo ai lavori del Comitato ristretto. Quanto all'articolo 9 il Governo suggerisce, per chiarezza, una nuova formulazione del primo comma del seguente tenore:

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

b) gravi infermità o menomazioni;

c) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo;

d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;

e) reimpiego degli indennizzi.

PRESIDENTE. Propongo di assumere quale testo base la proposta di legge 2151 già approvata dal Senato. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Poiché non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio, faccio presente che gli articoli (ed i connessi emendamenti) della proposta di legge n. 2151,

assunta quale testo base, saranno posti in votazione in linea di principio.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, in linea di principio, dopo averne data lettura:

#### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 12 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato ».

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento:

*All'articolo 2 sostituire le parole: « 12 per cento » con le altre: « 8 per cento » ed aggiungere il seguente comma:*

« Coloro per i quali siano già intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento » (2. 1).

L'onorevole Piro ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Ai soggetti previsti dall'articolo 1 della presente legge, od ai loro aventi causa, che intendano reimpiegare in attività produttive: industriali, agricole, commerciali, artigianali ed edilizie, in tutto od in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso a stato di avanzamento a domanda un contributo statale del 12 per cento costante quindicennale sulle somme reimpiegate e fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato.

Il reimpiego stesso verrà effettuato sotto la sorveglianza degli Uffici provinciali industria, commercio, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio.

La domanda dovrà essere presentata al Ministero del tesoro entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione definitivo degli indennizzi » (2. 2).

FRANCO PIRO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 2. 2.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono favorevole all'emendamento del Comitato ristretto.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 2. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 2. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo 2, con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in estremo oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Le perdite di beni, diritti ed interessi subiti in estremo oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 150.

Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge ».

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento:

*All'articolo 3, al terzo comma, sostituire le parole: « moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 150 » con le altre: « moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 200 detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti » (3. 1).*

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 3. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo 3, con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere degli uffici tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le rendite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base

a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore all'anno 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a cinquanta volte il valore all'anno 1938.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1.45.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia».

Il comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-1947, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia» (4. 4).

L'onorevole Carelli ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo capoverso del primo comma dell'articolo 4 con il seguente:*

« Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determi-

nato, sentito il parere del Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — mediante un suo ufficio appositamente creato, dalle Commissioni previste dal successivo articolo 10 » (4. 1).

All'articolo 4, quarto comma, sostituire le parole: « coefficiente di rivalutazione 1,45 » con le altre: « coefficiente di rivalutazione 1,90 » (4. 2).

All'articolo 4, sesto comma, sostituire le parole: « al 1938 » con le altre: « al gennaio 1948 » e le parole: « coefficiente 200 » con le altre: « coefficiente 40 » (4. 3).

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole all'emendamento 4. 4.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 4. 4 che assorbe gli emendamenti Carelli 4. 1 e 4. 2. Contrario all'emendamento 4. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 4. 4, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

(È approvato).

Sono quindi preclusi gli emendamenti 4. 1, 4. 2 e 4. 3.

Poiché ai successivi articoli 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, in linea di principio, dopo averne data lettura.

#### ART. 5.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

(È approvato).

#### ART. 6.

Il terz'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.

Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalità di ammortamento.

Il tasso di interesse non potrà essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto ».

(È approvato).

#### ART. 7.

L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonché curare ogni altro adempimento occorrente per la applicazione della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa

e diritto, un indennizzo calcolato moltiplicando per tre i coefficienti di maggiorazione stabiliti dall'articolo 1 della citata legge.

Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal precedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sarà liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi già residenti nello stesso comune del richiedente.

Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilità ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'articolo 4 del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte.

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento:

*All'articolo 8 sostituire il primo comma con il seguente:*

« Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti » (8. 2).

L'onorevole Coloni ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 8, primo comma, sostituire le parole: « moltiplicando per tre i coefficienti di maggiorazione stabiliti dall'articolo 1 della citata legge » con le parole: « moltiplicando per duecento il valore dei beni al 1938 », e in subordine sostituire le parole: « per tre » con le parole « per quattro » (8. 1).*

L'onorevole Piro ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 8, terzo comma, sopprimere le parole: « e le riliquidazioni » (8. 3).*

SERGIO COLONI. Ritiro l'emendamento 8. 1.

FRANCO PIRO. Ritiro l'emendamento 8. 3.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 8. 2 del Comitato ristretto.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 8, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri:

a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

b) gravi infermità o menomazioni;

c) ove le perdite si siano verificate anteriormente al 1° gennaio 1950, comprese quelle della zona « B » dell'ex Territorio libero di Trieste;

d) il reimpiego degli indennizzi.

Gli interessati faranno valere il diritto alla precedenza mediante domanda munita della specifica documentazione, diretta al Ministero del tesoro.

L'onorevole Carelli ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 9 sopprimere la lettera c)* (9. 1).

L'onorevole Coloni ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 9, lettera c) sostituire le parole: « al primo gennaio 1950 » con le parole: « al 6 febbraio 1956 »* (9.2).

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 9 sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) in relazione all'epoca del verificarsi delle perdite » (9. 3).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e

dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

b) gravi infermità o menomazioni;

c) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo;

d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;

e) reimpiego degli indennizzi » (9. 4).

In assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento Carelli 9. 1.

SERGIO COLONI. Ritiro l'emendamento 9. 2.

PIETRO SERRENTINO. Credo che sia importante l'ordine con cui si enunciano i punti successivi a), b), c) e d). Ritengo che la formulazione « priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo » non sia così importante come « secondo l'epoca del verificarsi delle perdite »; chiedo al Governo se si può inserire al punto c) quest'ultima formulazione.

SERGIO COLONI. Non concordo con lo onorevole Serrentino, sull'ordine delle priorità che sono state a lungo discusse.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il mio era solo un apporto tecnico, perché l'emendamento è stato formulato dal Comitato ristretto e presentato dal relatore, ed è l'onorevole Coloni che ha chiesto quelle precise indicazioni.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 9. 4 formulato dal Governo e accettato dal relatore.

(È approvato).

L'emendamento 9. 3 è assorbito dall'emendamento testé approvato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo 9, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

All'articolo 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, lettera c) dopo le parole « 1° agosto 1970 » aggiungere « nonché per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l'onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane è fatta con decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell'entrata in vigore degli accordi internazionali » (10. 0. 1).

L'onorevole Piro ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

Le società di capitali, che abbiano proceduto alla loro liquidazione e che aspirino ai benefici previsti dalla presen-

te legge, possono ricostituirsi, a domanda del liquidatore.

La domanda deve essere avanzata al Tribunale competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (10. 0. 2).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 10. 0. 1 del Comitato ristretto.

(È approvato).

FRANCO PIRO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 10. 0. 2.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 502 miliardi da ripartire nel sessennio 1984-1989.

All'onere di lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà determinato con la legge finanziaria, tenendo conto dello stato di predisposizione delle pratiche di liquidazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 11:

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione del precedente articolo 2, è valutato in lire 550 miliardi, da ripartire nel sessen-

nio 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985, 1986 e 1987 restano rispettivamente determinate in lire 79 miliardi, lire 38 miliardi e lire 37 miliardi.

Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 2 sono autorizzati, in aggiunta al limite d'impegno di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, gli ulteriori limiti d'impegno quindicennali di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

All'onere di lire 80 miliardi per l'anno 1985 si provvede, quanto a lire 40 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con riduzione del medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando, per entrambi, lo specifico accantonamento « Indennizzo a titolari di beni abbandonati nei territori della zona ex B di Trieste ».

All'onere di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento indicato nel comma precedente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (11. 1).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 11. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 11.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti 2. 1, 3. 1, 4. 4, 8. 2, 10. 0. 1 e 11. 1 votati in linea di principio verranno trasmessi alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto (1973); e delle proposte di legge Tatarella ed altri: Esenzione dell'indennità di buonuscita dalla imposta sul reddito delle persone fisiche (1287); Usellini ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario della indennità di fine rapporto (Urgenza) (1581); Visco ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (1845); Triva ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione (1867); Ferrari Marte ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto (1875).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto »; e delle abbinata proposte di legge di iniziativa dei deputati Tatarella ed altri: « Esenzione dell'indennità di buonuscita dalla imposta sul reddito delle persone fisiche », Usellini ed altri: « Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario della indennità di fine rapporto »; Visco ed altri: « Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto »; Triva ed altri: « Nuove norme sul trattamento dell'indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza dei contratti di assicurazione »; Ferrari Marte ed altri: « Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto ».

Do la parola al relatore Usellini perché riferisca alla Commissione sui lavori del Comitato ristretto.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Il lavoro svolto dal Comitato ristretto può essere brevemente riassunto nei suoi termini essenziali.

Ricordo agli onorevoli colleghi che, all'inizio della discussione di questi progetti di legge, fu posta all'attenzione della

Commissione — esattamente attraverso la proposta di legge presentata dai deputati del gruppo comunista — la questione relativa al trattamento fiscale delle assicurazioni sulla vita.

La proposta del relatore, in quella circostanza, fu di accantonare la materia assicurativa e di chiedere al Governo la sua disponibilità a presentare, in tempi brevi, un testo legislativo su tale materia. Il Governo assunse un impegno in questo senso.

All'inizio dei lavori del Comitato ristretto, i commissari del gruppo comunista, in considerazione del fatto che l'inizio dell'esame della legge finanziaria avrebbe causato uno spostamento nel tempo dei lavori del comitato medesimo, chiesero nuovamente che la materia delle assicurazioni fosse predisposta dal Governo sotto forma di emendamenti e di articoli aggiuntivi onde considerare la questione all'interno del provvedimento 1973 assunto quale testo base.

Il Governo, visto che analoga richiesta era stata avanzata anche da alcuni gruppi della maggioranza, consentì, e alla ripresa dei lavori del Comitato ristretto, successivamente all'esame della legge finanziaria, presentò un emendamento — di cui i colleghi hanno già potuto prendere visione — che ha subito poi, anche in seguito a discussioni svoltesi in Comitato ristretto, ulteriori modifiche a proposito delle quali il Governo si è riservato di presentare un testo definitivo.

La materia, rispetto alle soluzioni prospettate dai vari gruppi, è stata riassunta e definita dal Governo con l'emendamento 4. 0. 4.

Desidero illustrare rapidamente l'emendamento presentato dal Governo, nel quale quest'ultimo, dopo avere considerato per vari aspetti la materia, è giunto alla conclusione di proporre al Parlamento la tassazione sui capitali che vengano corrisposti a fronte di contratti di assicurazione sulla vita, con una aliquota del 12,50 a titolo di imposta.

Tale ritenuta andrebbe applicata sull'ammontare del capitale corrisposto, al netto dell'ammontare dei premi pagati.

È prevista, nel caso di premorienza dell'assicurato, una ulteriore riduzione di un terzo ai fini della determinazione dell'ammontare del capitale da assoggettare a ritenuta.

Il Governo ha poi considerato la possibilità di stabilire, per i contratti di durata superiore a 10 anni, per ogni ulteriore anno di durata del contratto, una riduzione, del 2 per cento, del capitale imponibile. Tale norma è predisposta in modo tale da operare soltanto quando il capitale sia effettivamente corrisposto oltre i 10 anni (e non semplicemente quando il contratto sia stato stipulato per una durata superiore ai 10 anni), solo qualora, o per termine del contratto, o eventualmente per riscatto anticipato al quindicesimo anno, vi sia una effettiva corresponsione del capitale stesso a data successiva al periodo decennale.

Il meccanismo delle ritenute viene poi regolato da norme che governano il regime del versamento a carico delle compagnie di assicurazione.

Ritengo che con tale impostazione il Governo abbia risposto in maniera esauriente alla questione posta da alcuni gruppi della Commissione.

È necessario chiarire che la norma, così come è stata predisposta, ha effetto anche sui contratti in essere, nel senso che i contratti già stipulati all'entrata in vigore della legge sarebbero assoggettati a questo regime di tassazione.

Sulla questione dei contratti in essere si era aperto un dibattito che aveva visto manifestarsi posizioni diverse. I colleghi del gruppo del partito socialista democratico hanno indicato, recentemente, la loro preferenza per un sistema che lasci fuori dal prelievo fiscale i contratti già stipulati.

La ragione dell'estensione, che non crea ostacoli di natura costituzionale, è posta solo in termini di opportunità. Ciò ha spinto il Governo a proporre una aliquota molto bassa.

Il gruppo comunista propone una tassazione separata, quindi con aliquota progressiva, oppure con aliquota percentuale,

semplicemente più elevata, pari, ad esempio, al 18 per cento, mentre il Governo prospetta una tassazione inferiore, ma estesa a tutti, con il vantaggio che il beneficio sui premi pagati viene mantenuto.

Per quanto concerne l'articolo 4 il Governo ha inteso prendere in considerazione il parere della I Commissione affari costituzionali che si era espressa favorevolmente sul disegno di legge n. 1973 e sulle abbinata proposte di legge, anch'esse al nostro esame, « a condizione che il nuovo trattamento fiscale dell'indennità di fine servizio sia esteso a tutti gli aventi diritto indipendentemente dal contenzioso in atto », in modo tale che non vi sia alcuna distinzione, dal punto di vista dei benefici, tra i lavoratori a seconda che questi abbiano o meno proposto ricorso.

Il Governo ha in proposito presentato l'emendamento 4. 8 secondo il quale « le indennità e le altre somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio, sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto articolo 37 ».

Tale ulteriore modifica è — a mio avviso — esauriente e rimuove le possibili discriminazioni nei confronti degli aventi diritto.

Il dibattito in Comitato ristretto ha permesso di esaminare la questione relativa al criterio con il quale viene determinata l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta sull'indennità di fine rapporto. È noto a tutti che il meccanismo relativo alla determinazione dell'aliquota — secondo il Governo — si fonda sul principio di stabilire l'ammontare di un reddito annuo medio, riferibile all'intero periodo durante il quale è maturata l'indennità

di fine rapporto. Questa, nella sua entità complessiva viene suddivisa per il numero di anni durante il quale si è formata. L'importo così ottenuto, che si intende riferito mediamente al criterio di accantonamento annuale, viene moltiplicato per dodici, ai fini dell'ottenimento di una annualità media, che serve poi a ricercare l'aliquota d'imposta IRPEF relativa all'ammontare medesimo.

La questione si pone in modo diverso per gli operai ed i lavoratori che hanno avuto accantonamenti inferiori alla media per ogni anno lavorato rispetto, ad esempio, ai dirigenti, per i quali, per contratto, si ha un accantonamento pari a un mese e mezzo per ogni anno di attività.

Nel primo caso, cioè quello riferito ad operai e lavoratori che hanno avuto accantonamenti inferiori alla media per ogni anno lavorativo, non si ottengono dodici mensilità, ma un importo corrispondente a sei mesi. Il criterio adottato dal Governo consente di agevolare ulteriormente, in questo caso, le liquidazioni poiché l'aliquota corrispondente è relativa a sei mesi di attività lavorativa invece che a dodici mesi. In questo caso, come si evince, il problema si pone in termini di beneficio.

Diverso, come dicevo poc'anzi, è il caso dei dirigenti. Per essi si ottiene una retribuzione media riferita non a dodici mesi, ma a diciotto, con aliquote molto più alte. Su questa base, d'intesa con il Governo, e da parte dei gruppi non ho ascoltato alcun parere discorde, ho predisposto l'emendamento 2. 18 che tiene conto, per le indennità maturate fino all'entrata in vigore della legge 25 maggio 1982, numero 297, del fatto che, per queste categorie, la quota di accantonamento annuo è superiore alla mensilità. La norma avrebbe, naturalmente, valore transitorio, poiché successivamente andrà in vigore il regime generale che non consentirebbe più di distinguere e quindi di discriminare le diverse situazioni.

Credo che a questo punto la Commissione possa affrontare nel merito gli emendamenti proposti, sui quali è già iniziata

una valutazione e procedere all'esame e alla conseguente votazione degli stessi.

GIUSEPPE RUBINACCI. Propongo di procedere alla rimessione in Assemblea del provvedimento al nostro esame. Chiedo poi ai rappresentanti di alcuni gruppi della maggioranza, segnatamente a quelli del partito socialdemocratico, del partito liberale, del PSI e della democrazia cristiana, se rispondano a verità alcune notizie apparse sui giornali di oggi in relazione alla possibilità di revoca dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

PRESIDENTE. La rimessione in Assemblea deve essere richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione. Chiedo se ci sono altri gruppi che intendono sostenere la richiesta dell'onorevole Rubinacci.

GIOVANNI CUOJATI. Vorrei fare una considerazione e una precisazione sull'argomento che stiamo trattando. Siamo preoccupati (come — credo — ogni gruppo qui presente) dalla forte richiesta che viene dall'opinione pubblica di una pronta soluzione al problema della tassazione delle indennità di fine rapporto. I solleciti della Corte costituzionale sono noti a tutti; è un problema cui siamo particolarmente interessati, e come parte politica siamo stati tra i sollecitatori di un rapido iter del provvedimento.

Si è andato via via inserendo in questo dibattito l'argomento relativo alla tassazione delle assicurazioni; nel ribadire che siamo contrari solo ed esclusivamente alla tassazione delle assicurazioni sulla vita per i contratti in essere, già sottoscritti, ci poniamo con perplessità di fronte al dibattito che si è svolto fino ad ora e di fronte alle presunte conclusioni cui si dovrebbe arrivare. Debbo ringraziare (anche per quello che non ho fatto personalmente) i membri del Comitato ristretto e della Commissione per il lavoro svolto. Ma questo problema esiste, e del resto anche il Governo ama affermare che non era sua intenzione inserire in questo provvedimento la tassazione delle assicurazioni

sulla vita. Ci si è però arrivati, e mi sembra che ci siano però i tempi ed i modi per ripensare con attenzione a questo provvedimento; le motivazioni addotte riguardo alla lievità della tassazione, così come proposta, sono anche riferite al fatto che questa esiste per i contratti in essere. Se non ripensassimo attentamente a questo problema creeremmo degli scontenti nel paese, dove c'è l'impressione che ad essere difesi e tutelati siano i grandi (in questo caso le compagnie di assicurazione) e non il singolo cittadino. Dicendo questo, non ritiro — per il momento — la nostra adesione alla discussione del provvedimento in sede legislativa, ma chiedo che i gruppi riflettano seriamente sul problema della tassazione dei contratti in essere delle compagnie di assicurazione.

VARESE ANTONI. Come i colleghi possono notare, già si comincia ad apprendere qualcosa in maniera più chiara; l'onorevole Cuojati parla di riserve sulla prosecuzione e sulla conclusione dell'iter in sede legislativa. Per parte nostra, è doveroso chiarire la nostra posizione, e per questo si rende necessaria una rapida premessa.

La maggioranza ieri si è riunita, ha creduto di raggiungere l'accordo, ma sembra che oggi non ci sia accordo su niente. Forse questa riunione della maggioranza è stata sollecitata per far rientrare alcune posizioni del gruppo del PSI. È nota, infatti, la sottoscrizione di un documento, da parte del gruppo comunista e da rappresentanti del partito socialista, a proposito della retroattività delle liquidazioni e a proposito delle assicurazioni; forse questo ha indotto la maggioranza a riunirsi d'urgenza, probabilmente per far rientrare questa posizione. Abbiamo ancora il documento nel quale sono contenute affermazioni che sono di segno opposto a questo presunto accordo della maggioranza.

È evidente, quindi, il nostro rammarico e il nostro dissenso, che nascono dalla coerenza delle nostre posizioni e dal fatto che riteniamo che si sia tornati indietro e si è aperta tutta una serie di altri pro-

blemi. Ritenevamo che, per una ragione di equità, si dovesse avvicinare il divario tra la tassazione prevista per le liquidazioni dei lavoratori dipendenti e quella prevista per le assicurazioni, tenendo conto delle analogie e delle differenze. Ritenevamo che si dovesse risolvere in un certo modo la questione della retroattività della disposizione attuale a proposito delle liquidazioni; indicavamo una serie di misure. Il confronto lo abbiamo, riteniamo che sia giusto arrivarvi. Per questa ragione, non aderiamo alla richiesta del collega del Movimento sociale italiano relativa alla rimessione in Assemblea. Su tale questione ci sono due problemi; uno di essi è dato dal fatto che il relatore ha ritenuto (ma solo lui) che siano superate le eccezioni sollevate dalla I e dalla V Commissione. Apprezzo il relatore, ma l'opinione è sua, non è di tutti e nemmeno del Governo. Quindi, bisognerebbe anche sapere se il presidente ed il Governo ritengono che la Commissione possa procedere: se, cioè, i testi offerti oggi dal rappresentante del Governo siano tali da fare ritenere superate le condizioni poste dalla I Commissione in forza delle quali non sarebbe possibile procedere nella discussione in sede legislativa.

Ammesso che il presidente ed il rappresentante del Governo confermino la possibilità di procedere ulteriormente, si pone una questione di merito.

In realtà, qui si tende ad allontanarsi dai criteri di equità e di omogeneità. Noi comunisti invece, abbiamo cercato di riavvicinarci a tali concetti ed ora vogliamo mettere alla prova la coerenza della maggioranza rispetto ad essi. Pertanto, il nostro atteggiamento finale sulla richiesta di revoca della sede legislativa dipenderà dalle valutazioni che i gruppi della maggioranza ed il Governo esprimeranno sulla nostra posizione.

GIUSEPPE RUBINACCI. Ho voluto sollevare la questione della revoca della sede legislativa per conoscere finalmente l'atteggiamento di alcuni gruppi della maggioranza.

Mi dispiace che qui non sia rappresentato il gruppo socialista, che tante volte...

PRESIDENTE. Il gruppo socialista è rappresentato, se lei mi consente.

GIUSEPPE RUBINACCI. Allora, attendiamo le sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Non devo fare dichiarazioni.

GIUSEPPE RUBINACCI. Molte volte vengono accusati i gruppi minori della maggioranza. In altra occasione, ad esempio, si è accusato il partito liberale di non essere presente, senza tenere conto del fatto che vi sono gruppi ben più consistenti i quali disertano spesso le sedute di Commissione.

È bene chiarire, perché delle volte si dicono parole fuori posto alle quali bisogna rispondere con altrettante parole fuori posto per potere ragionare bene, dopo.

Ho voluto sollevare il problema anche per verificare l'esattezza di certe notizie di stampa circa l'intesa dei gruppi della maggioranza. Infatti, una cosa è la realtà, altra cosa è quello che si legge sulla stampa.

Siamo convinti che i cinque partiti della maggioranza non siano tra di essi d'accordo su nulla — tale nostra convinzione trova riscontro nella pratica — e che, se non vi fossero i « soccorsi rossi » ed i « soccorsi neri » (perché talvolta anche noi soccorriamo il Governo per non permettere un degrado continuo delle nostre istituzioni), tante cose risulterebbero più evidenti.

Stabilito che non vi è unità di intenti nella maggioranza e che il partito socialista ha preferito svignarsela per la tangente, o non prendere la parola per dire chiaramente come stanno le cose — ed a prescindere dal fatto che questo è un problema della maggioranza e fa parte del modo di agire di essa — non credo, signor presidente, che si possa « sorpassare » così superficialmente il parere della I Commissione. Non credo che stiamo qui legiferando nel rispetto del regolamento

di fronte al vincolo posto dalla Commissione affari costituzionali.

Detto questo, per ragioni opposte (non sul piano formale bensì relativamente ai criteri di equità fiscale) a quelle espresse dall'onorevole Antoni, non solo ribadisco che ci stiamo allontanando da criteri di equità e di omogeneità, ma aggiungo che si sta davvero esagerando in tale senso, perché la verifica va fatta sia in rapporto ai criteri di rigore e di equità, sia in rapporto a ciò che lo Stato può dare in termini di sicurezza sociale.

Si tenga presente che, in altra Commissione, si sta discutendo sui problemi delle pensioni; e si considerino le condizioni nelle quali si trova oggi la previdenza sociale, checché ne dica il ministro del tesoro, che fa dichiarazioni a vanvera come quella davanti al Parlamento, il 30 gennaio scorso, in cui ha accusato l'opposizione di fare « battute televisive », mentre invece è proprio lui a rimangiarsi tutto ed il suo dicastero a non fare il proprio dovere quando non controlla le uscite di tesoreria mese per mese, ed è costretto, poi, ad accertare un « buco » ed a fare la figura che ha fatto! Ma ognuno risponde e salvaguarda la propria dignità come meglio crede.

Siamo in una fase tale per cui si rende necessaria un'inchiesta sulla situazione dell'INPS, perché sappiamo bene che, da qui a qualche anno, non si sarà più in grado di pagare le pensioni ed allora si dovrà o aumentare le tasse, o aumentare la contribuzione in maniera così spaventosa da non aversi più alcuna convenienza.

Di fronte a questa situazione di incertezza, noi stiamo allontanandoci dai criteri di rigore, di equità e di garanzia di sicurezza sociale in ragione inversa a quella esposta dall'onorevole Antoni.

Inoltre, è opportuno che qui si stigmatizzi l'operato della Corte costituzionale.

Noi abbiamo accettato i rilievi mossi al Parlamento dal Presidente della Corte costituzionale. Ma, da parte nostra, dobbiamo muovere un rilievo alla Corte costituzionale, che non si capisce perché debba essere asservita o al potere legislativo, o al potere esecutivo, venendo così meno

al suo dovere di ufficio e sottraendosi ai suoi compiti ed alle sue prerogative nel momento in cui consente al potere legislativo ed al potere esecutivo di compiere dei « pastrocchi » e di disattendere i principi costituzionali.

La Corte costituzionale dovrebbe emettere sentenze; ed in questo caso dovrebbe soprattutto chiarire il primo punto della sua ordinanza circa la natura di questa indennità di fine rapporto, perché è lì il nocciolo della questione.

Ho detto sin dall'inizio che se non avremo chiarito tale natura continueremo ad agire sul piano legislativo in maniera non conforme ai principi costituzionali.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Alcuni colleghi intervenuti hanno anticipato questioni di merito che avrei affrontato durante l'esame degli emendamenti. Desidero precisare che gli emendamenti del Governo e l'articolo 4, votati in linea di principio, potranno essere valutati dalla I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Faccio notare che i lavori di questa Commissione stanno procedendo nella perfetta osservanza del Regolamento. Infatti tutti gli emendamenti che implicano ulteriori pareri potranno essere votati solo nel principio informatore.

Per quanto riguarda poi la proposta di rimessione all'Assemblea, formulata dall'onorevole Rubinacci, rilevo che essa non è appoggiata dal prescritto numero di deputati.

VINCENZO VISCO. Devo dire con molta franchezza che provo un certo fastidio per lo svolgimento dell'intera vicenda. Mi riferisco alle doppie stesure degli emendamenti del Governo, sulla materia delle assicurazioni.

Sia il Ministro che la Commissione hanno mostrato un accordo di massima sul problema generale relativo al trattamento della indennità di fine rapporto. È quindi emersa la questione della parità di trattamento per il risparmio volontario e quello forzoso; per la previdenza volontaria e quella obbligatoria. Si è avu-

ta una serie di proposte, la più rigorosa è quella tendente ad equiparare il trattamento fiscale delle due fattispecie. Personalmente ho dapprima aderito al principio di gradualità sottolineato dal Governo con il primo testo dell'articolo aggiuntivo relativo alle assicurazioni. Ci accorgiamo adesso che una serie di punti specifici che il Ministro aveva respinto nell'ultima riunione in maniera esplicita — quale ad esempio la riduzione di un terzo in caso di decesso o la riduzione per i contratti a lunga durata — vengono riproposti.

Per parte mia ho immediatamente predisposto alcuni emendamenti tendenti a far sì che gli stessi criteri adottati per le assicurazioni vengano estesi anche alle liquidazioni dei lavoratori dipendenti. Se infatti si detassa il capitale assicurato di un terzo in caso di morte, è necessario fare altrettanto per le liquidazioni percepite dagli eredi dei lavoratori dipendenti; se si riduce del 2 per cento per ogni anno l'ammontare imponibile dei contratti assicurativi, si detassino della stessa percentuale le liquidazioni percepite dai lavoratori dipendenti per ogni anno di attività successivo al decimo. Inoltre ho anche proposto — sempre per le assicurazioni — una variazione della base imponibile, partendo dal testo del Governo ed accettando le aliquote da esso proposte. Sarebbe opportuno tassare tutto l'importo, stabilendo una deduzione dell'uno per cento per ogni anno di corresponsione del premio. Questo, a distanza di 25 anni produrrebbe gli stessi effetti della soluzione proposta dal Ministro e, ovviamente, costituirebbe implicitamente un incentivo alla stipula di contratti di lunga durata.

Sottoporro alla Commissione queste mie proposte, che risultano in conflitto con i criteri della maggioranza, al cui interno si rileva una netta divisione e alcuni punti di vista contrastanti con quelli del Governo. Non mi sembra, tutto sommato, una competizione molto esaltante.

Se il disegno di legge risolvesse tutti i problemi di parità di trattamento senza nulla far perdere all'erario nessuno potrebbe eccepire nulla.

Indubbiamente, il problema più importante concerne la razionalità del sistema tributario, ma non credo che a questa il Governo si sia ispirato nel momento in cui ha avanzato le proposte di cui discutiamo e che a me sembrano non solo smentire le posizioni assunte dal Governo stesso appena una settimana fa, ma anche non giustificate per il fatto che l'aliquota e, in generale, il sistema di imposizione previsto per le assicurazioni, sono caratterizzati da condizioni di estremo favore. Chiederei, pertanto, che quanto meno tale normativa venga estesa anche agli altri settori di cui ci stiamo occupando.

FRANCO PIRO. Vorrei innanzitutto scusarmi con i membri della Commissione, con il ministro Visentini e con lei, onorevole presidente, per il fatto di non essere stato presente alla discussione odierna essendo impegnato, in qualità di relatore, nella Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico.

Vorrei ricordare che del provvedimento in esame questa Commissione ha già discusso sia in sede di Comitato ristretto, sia in molte altre occasioni nelle quali si sono svolti dibattiti interni ed esterni al Parlamento.

Ci troviamo ora a dover valutare una proposta quanto mai rilevante avanzata dal Governo: è necessario, a mio avviso, non sottovalutare il fatto che, sulla base di tale proposta, potrebbe iniziare un processo di restituzione di imposte non dovute; processo al quale — mi preme rilevarlo — ha abbondantemente contribuito il Parlamento. Vorrei, pertanto, dare atto al relatore, onorevole Usellini, di essersi fatto carico della complessa problematica al nostro esame; vorrei anche riconoscere al Governo di aver risposto ad alcune sollecitazioni che gli sono pervenute non solo dai gruppi di maggioranza, ma anche dall'opposizione comunista e che concernevano la necessità di evitare che si verificasse una disparità nel trattamento fiscale della contribuzione volontaria e di quella obbligatoria. Il problema è stato affrontato molto seriamente, anche se con una certa gradualità; i criteri ispiratori sono

da ricondurre alla politica generale del Governo, in particolare a quella concernente il settore fiscale, e tendono a riportare a tassazione materia imponibile precedentemente non sottoposta a tassazione.

Sulla base dei dati concernenti il 1984, sappiamo che le compagnie di assicurazione hanno pagato 90 miliardi per casi di morte, 203 miliardi per contratti giunti a scadenza e 352 miliardi per rescissioni anticipate dei contratti medesimi. Ciò significa che buona parte di tali contratti sono stati stipulati per convenienza fiscale che si traduceva sostanzialmente in elusione d'imposta. È questo il motivo per il quale abbiamo apprezzato la proposta avanzata dal Governo che, sia pure con gradualità, incide evidentemente anche sui contratti già stipulati: di questo, infatti si discute, di una tenue tassazione anche per coloro che abbiano sottoscritto delle polizze al solo scopo di eludere la tassazione.

Diversi sono i criteri secondo cui si muove il Governo: si tratterebbe, infatti, di incentivare la formazione per la previdenza integrativa — argomento del quale si discute anche in seno alla Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico — e mediante vantaggi fiscali direttamente proporzionati alla durata dei contratti, con il che si inizierebbe ad equiparare la nostra legislazione relativa ai costituendi fondi pensione a quelle dei paesi più avanzati dell'area occidentale.

Condividendo pienamente la proposta del Governo — lo abbiamo già detto durante il dibattito informale ed in sede di Comitato ristretto — a nome del gruppo socialista dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti da noi presentati e di appoggiare la soluzione proposta dal Governo, convinto come sono che si tratti di un obbligo che deriva a tutti i rappresentanti dei partiti della maggioranza dal punto di vista dell'equilibrio che si è formato sul tema della tassazione dei capitali assicurativi.

È perfettamente comprensibile che da parte di alcuni colleghi — ed io sono tra questi — si sia discusso poi, per le liqui-

dazioni, della cosiddetta retroattività. In proposito ricordo che sono emerse opinioni contrastanti: il collega Bianchi di Lavagna ha insistito sulla retroattività decennale, mentre alcuni giuristi da noi interpellati hanno sollevato obiezioni non solo di forma, ma anche di sostanza, queste ultime concernenti le limitate disponibilità delle casse dello Stato.

Per tale ragione, insieme con il collega Antoni, avevo reso una dichiarazione in cui erano contenuti alcuni dei principi ai quali, a nostro avviso, ragionevolmente ci si poteva riferire nel caso di specie. Mi rendo conto, per altro, che, allo stato della discussione, l'unica possibilità di far diventare legge il provvedimento in esame ed evitare, quindi, che intervenga, dopo l'ordinanza del giugno dello scorso anno, una sentenza della Corte costituzionale che suonerebbe davvero di condanna del funzionamento del Parlamento — e non è certo questo che vogliamo — è quella di approvare la proposta del Governo.

Nel ribadire di concordare con quest'ultima, vorrei nuovamente invitare tutti i gruppi di maggioranza a considerare la posizione che si è raggiunta come quella di maggior equilibrio oggi possibile.

**LUIGI ROSSI DI MONTELERA.** Pur assicurando la massima concisione, ritengo che non sia possibile per il gruppo della democrazia cristiana non esprimere, così come hanno fatto gli altri, il proprio parere sulla relazione poc'anzi svolta dall'onorevole Usellini e sul punto al quale sono arrivati i nostri lavori.

Desidero innanzitutto ringraziare i componenti del Comitato ristretto ed il relatore per l'opera che hanno svolto: si è trattato, infatti, di un lavoro non facile, riguardando esso un tema tecnicamente ed ancor più socialmente assai delicato, anche in considerazione del fatto che, a partire dalla fase iniziale in cui si discusse esclusivamente il problema delle liquidazioni, la materia del provvedimento in esame si è successivamente estesa al campo della tassazione dei contratti di assicurazione. Inoltre, i colleghi ricorde-

ranno che si sono intrecciati pareri diversi, di carattere giuridico e politico ed anche per questo ritengo che il Comitato ristretto, con la collaborazione del Governo, abbia svolto un'opera di mediazione notevolmente rilevante.

Allo stato attuale, vi è innanzitutto una prima parte di carattere sostanziale che trova la nostra piena soddisfazione: si tratta di quella che prevede una nuova normativa in materia di tassazione delle liquidazioni. In proposito ritengo che davvero si sia compiuto un notevole sforzo di affinamento e si siano raggiunte soluzioni soddisfacenti — si tratta di una valutazione di carattere socio-politico — sia all'interno delle forze politiche di maggioranza sia in un ambito più generale ed anche in base a questo il gruppo democratico cristiano non può che elogiare il lavoro svolto.

Si è inserita poi la discussione concernente la cosiddetta retroattività dei rimborsi, discussione molto complessa perché, come ha ricordato l'onorevole Piro, è nata non solo da questa Commissione, ma anche dal parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali e, qualora tale parere non fosse da noi accolto, la rimessione in aula del provvedimento avverrebbe automaticamente.

Si tratta, pertanto, di materia estremamente delicata i cui aspetti di merito non possono sfuggire alla nostra attenzione: bisogna, infatti, salvaguardare il cittadino, anche se non si può non sottolineare il fatto che nel nostro paese ha preso piede un costume quanto mai deleterio per il quale ormai si fa ricorso per qualunque cosa, sicuri di aver sempre ragione. E questa è una tendenza estremamente pericolosa che impantana le amministrazioni sotto una valanga di ricorsi in tutti i campi; si presentano addirittura ricorsi a futura memoria perché non si sa mai, forse arriverà la detassazione. La tecnica del rinvio sta diventando in Italia una pratica estremamente frequente. Dobbiamo quindi, quando legiferiamo, cercare di garantire al massimo l'uguaglianza dei diritti tra i cittadini che hanno resistito e

quelli invece che si sono fidati dell'amministrazione. Questo è un aspetto di non poco conto. Ho colto a volte poi, in alcune affermazioni, una certa sufficienza, come se fosse un problema tecnicamente di poco conto quello di una congrua copertura. Mi rendo conto che vi sono aspetti del genere, ma la questione non è da poco sotto l'aspetto del merito. Il Governo ha presentato in materia un emendamento che dovremo discutere in modo approfondito.

Per quanto riguarda il tema delle assicurazioni mi pare il Comitato ristretto avesse raggiunto una certa impostazione comune che poteva essere ulteriormente affinata. Sono poi sorti problemi nuovi. L'onorevole Cuojati ha sollevato il problema dei contratti in corso che, posto in questa sede, certamente necessiterà di una acconcia discussione tra le forze della maggioranza, senza dubbio tra le forze della Commissione. L'onorevole Visco ha sollevato un'altra questione — che rappresenta una novità — relativa ad un alleggerimento dell'imposizione fiscale sulle liquidazioni in caso di morte.

VINCENZO VISCO. Sono pronto a ritirare il mio emendamento se il Governo tornerà sulla propria posizione.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Equiparare in tutto e per tutto l'istituto dell'indennità di fine rapporto con quello dell'assicurazione sulla vita credo sia incongruo. Infatti, mentre l'assicurazione sulla vita viene fatta contro un evento, in questo caso la morte, e quindi va configurato come un rapporto di carattere assicurativo, l'indennità di fine rapporto non è altro che una retribuzione differita, legata appunto alla fine del rapporto di lavoro. Che poi ciò possa avvenire per morte o per un'altra causa è del tutto indifferente. Noi possiamo anche valutare se dal punto di vista sociale riteniamo di garantire qualche agevolazione al lavoratore dipendente in caso di morte attraverso un alleggerimento fiscale della liquidazione. Ma questo è un fatto nuovo, non deve essere inteso come conseguenza automa-

tica, ossia non vedo il parallelismo automatico tra i due istituti.

GIUSEPPE RUBINACCI. L'automatismo c'è nell'inserire questo aspetto in un provvedimento di tutt'altra natura.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Si tratta di una scelta politica. Io credo che non si possa accettare un rigido automatismo. È ovvio che una discussione dovrà essere fatta, ma è essenziale conoscere il parere del Governo. Il gruppo della democrazia cristiana ritiene si debba procedere all'esame dell'articolato e dei relativi emendamenti e si riserva di pronunciarsi su alcuni punti controversi al momento in cui verranno esaminati per vedere se dovranno essere affrontati a tamburo battente o se sarà necessaria un'ulteriore riflessione.

GIORGIO DA MOMMIO. Il gruppo repubblicano è pienamente d'accordo con la relazione dell'onorevole Usellini, che ringraziamo per l'impegno profuso in materia, e con l'orientamento del Governo evidenziato nell'ultimo emendamento presentato. In particolare riteniamo che l'emendamento 4. 8 sia atto a rispondere alle condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali.

Siamo pertanto dell'avviso che la discussione debba proseguire con l'esame degli articoli e degli emendamenti per arrivare al più presto possibile all'approvazione del provvedimento.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Onorevoli colleghi, permettete anche al Governo di ripercorrere un po' la storia dei provvedimenti. Mentre erano state presentate diverse proposte di iniziativa parlamentare da parte di vari gruppi, il Governo non aveva presentato nessun disegno di legge in materia nella imminenza della presunta pronuncia della Corte costituzionale, perché riteneva essenzialmente utile, anzi indispensabile, conoscere l'orientamento della Corte stessa ed assumere, sulla base del suo giudizio, i relativi provvedimenti, anche con una decretazione di urgenza se fosse stata dichiarata l'incostituzionalità di alcune

norme. Questo era l'indirizzo del Governo che ho illustrato nel mese di giugno informalmente a questa Commissione.

L'Esecutivo ha poi dovuto presentare un disegno di legge per una duplice ragione. Innanzitutto perché, come ho già accennato, erano già state presentate numerose proposte di iniziativa parlamentare e in una materia di tanta importanza non sembrava possibile che il Governo non indicasse un suo indirizzo, tanto più che, quali che fossero le soluzioni prospettate, vi erano dei problemi di copertura che solo il Governo poteva risolvere. La seconda ragione è che la Corte costituzionale si era pronunciata non con una sentenza, ma con un'ordinanza, nella quale però dava un chiaro indirizzo del suo orientamento futuro. Di fronte a questo indirizzo è sembrato un atto di rispetto provvedere, anche prima della pronuncia definitiva della Corte stessa, con un adeguamento della legislazione alle indicazioni contenute nella ordinanza. Per queste due ragioni, ossia per la presenza di molte proposte parlamentari in materia, ma soprattutto per rispondere alle indicazioni che la Corte aveva dato con la sua ordinanza, il Governo aveva presentato un proprio disegno di legge. Vi è stata anche una terza ragione; era da ritenere, infatti, che, dopo l'ordinanza, la Corte non si sarebbe pronunciata con rapidità nel merito, mentre questa materia richiedeva di trovare una soluzione con rapidità, per le ragioni che ho ricordato — mi pare — nella precedente riunione: in attesa della sentenza della Corte costituzionale, che dopo l'ordinanza era da ritenere non imminente, o in attesa di un provvedimento legislativo, sul quale avevamo avuto da tutti assicurazione che sarebbe stato approvato entro pochi giorni (nel mese di settembre si era parlato di 15 giorni) si riteneva indispensabile che il provvedimento intervenisse, perché nel frattempo le liquidazioni rimanevano in sospeso.

È quello che ora sta avvenendo. Il provvedimento (che, chissà per quale motivo, viene presentato più volte dalla

stampa o dalle parti politiche come vessatorio) reca notevoli riduzioni di imposte rispetto al regime attuale delle liquidazioni e lo fa con un certo criterio, soprattutto alleggerendo la tassazione nei confronti delle liquidazioni minori e di quelle di più lunga durata (dove pure c'è un alleggerimento di una certa importanza) rispetto a quelle di più consistente ammontare e di più breve durata. Se, per esempio, dopo tre anni un soggetto riceve una liquidazione di 200 milioni, significa che questo signore riceveva uno stipendio di 70 milioni al mese. Io rispetto gli altissimi stipendi, perché credo che in una economia libera essi siano il corrispettivo dei servizi che il soggetto rende all'economia stessa; ma è indispensabile pagare le tasse, secondo quel criterio di progressività che la Costituzione indica esplicitamente. Se tale criterio non fosse indicato dalla Costituzione, probabilmente ci sentiremmo dire che sarebbe anticostituzionale perché creerebbe una situazione di disparità tra i cittadini; questo si sente dire in questo nostro paese.

C'è un alleggerimento per tutti di una certa consistenza, un alleggerimento molto importante per le liquidazioni minori e di più lunga durata.

In attesa di questa legge, sta accadendo che gli operai e i piccoli impiegati vengono liquidati in base alla legge esistente; nessuno tiene in sospeso le liquidazioni per questo motivo, e quindi questi soggetti subiscono un danno. Ai livelli più alti si tengono in sospeso invece gli allontanamenti dalle aziende, per cui si crea una situazione di vischiosità di posizioni aziendali in attesa che venga approvato il provvedimento; chi si trova a certi livelli, infatti, contratta con la azienda il rinvio delle liquidazioni e della cessazione del rapporto di lavoro. Di qui, a mio parere (lo richiamavo nella precedente riunione), l'esigenza che finalmente si proceda all'approvazione di questo provvedimento, dopo che sono trascorsi vari mesi.

Questo disegno di legge si è « incagliato » sostanzialmente sul problema del-

le assicurazioni; lasciamo da parte, per il momento, il problema della retroattività. Come ricordava l'onorevole Visco, sul resto c'era un sostanziale accordo tra maggioranza, opposizione e Governo. Il disegno di legge non prevedeva le assicurazioni. L'onorevole Visco, è certamente bravissimo, ma io non vedo questa identità tra assicurazioni e liquidazioni; mi consenta quindi un'osservazione: questo suo schematismo, per cui tutto ciò che è nelle assicurazioni deve essere nelle liquidazioni e viceversa, mi sembra un po' astratto (questo termine non ha nulla di non rispettoso); il fatto che un soggetto muore dopo un anno e riceve 50 milioni di assicurazione non ha assolutamente nulla a che vedere con la liquidazione di un rapporto di impiego, così come un'assicurazione capitalizzata ha ben poco in comune con la liquidazione di fine rapporto. Per questo motivo il Governo non aveva trattato questa materia nel disegno di legge, e aveva chiesto che gli fosse consentito presentare un disegno di legge a parte.

Esiste l'esigenza di risolvere il problema dell'imposizione sui capitali assicurativi; oggi abbiamo la deduzione di 2 milioni e mezzo all'anno dal reddito imponibile, e teniamo presente che i premi sulle assicurazioni sulla vita pagati nel 1984 sono stati 1.500 miliardi; non so quanta parte di questi siano stati dedotti nel limite dei 2 milioni e mezzo, ma credo una gran parte di essi, e quindi si tratta di gettito perso. I capitali che vengono corrisposti sono esonerati da imposte; si tratta, quindi, di una esenzione totale.

La diversità della materia relativa alle assicurazioni rispetto a quella costituita dall'indennità di fine rapporto è dovuta non solo al fatto che le assicurazioni sono diverse dalle liquidazioni, ma anche al fatto che mentre per le liquidazioni partiamo da una tassazione esistente piuttosto elevata e la riduciamo di una quota fra un terzo ed un quarto, per le assicurazioni abbiamo il problema inverso: dove c'è una esenzione totale cominciamo

con il tassarla. L'approccio, quindi, può essere diverso nei due casi, perché in uno di essi si comincia a portare a tassazione qualcosa che oggi è esente, mentre nell'altro si alleggerisce.

Questa è l'impostazione che a mio parere possiamo e dobbiamo tenere presente, evitare cioè uno schematismo di uniformità di trattamenti tra liquidazioni e assicurazioni. Del resto, in alcune proposte parlamentari si davano anche abbattimenti del 40 o 50 per cento sui capitali corrisposti in materia assicurativa; si dava, quindi, una valutazione di primo approccio in questa materia che io apprezzo molto e che ho tenuto presente.

Per quanto riguarda la retroattività, vorrei ripetere ciò che ho affermato altre volte. La situazione normativa vigente è quella che prevede il termine di 18 mesi per il diritto di ricorso. Se fosse emanata la sentenza della Corte costituzionale secondo i principi stabiliti dalla Cassazione nell'applicazione della retroattività delle sentenze della Corte costituzionale, la « folgorazione » della norma dichiarata incostituzionale non toccherebbe i rapporti già definiti. Sono non definiti tutti i casi in cui c'è ricorso, e per quelli in cui non c'è ricorso vale il termine dei 18 mesi. Il dubbio può esservi per quei casi in cui c'è la ritenuta diretta (che sono quelli previsti dal primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1973, n. 602) che con l'emendamento governativo si fanno salvi per non pregiudicare qualcosa che già esiste.

Più in là il Governo non può andare, non solo per ragioni di gettito o di spesa, ma anche per ragioni di ordine amministrativo, in quanto cadrebbero addosso all'amministrazione 10 milioni di richieste di rimborso; a quel punto l'amministrazione dovrebbe accantonare tali richieste non potendole esaminare, oppure dovrebbe rinunciare alla sua opera di gestione amministrativa dei tributi.

Alleggerimenti in materia di liquidazioni non sono possibili anche per ragioni di copertura. Pregherei, pertanto, l'ono-

revole Visco di considerare se la situazione non stia in termini esattamente opposti rispetto a quelli da lui prospettati: infatti, sarebbe forse più coerente che, invece di richiedere l'estensione di una misura ritenuta sbagliata, egli si opponesse, in sede di votazione alla misura sbagliata.

VINCENZO VISCO. Ho seguito la logica della maggioranza e gli emendamenti devono necessariamente essere formulati nell'ordine in cui le materie vengono in discussione.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. La copertura disponibile non riguarda ulteriori alleggerimenti.

Il Governo concorda sull'emendamento 2. 18 del relatore che effettivamente tiene conto di una situazione di eccessivo aggravio che si verificherebbe per coloro che, prima del 1982, godevano dell'accantonamento di un mese e mezzo, ma tutto questo trova una sua copertura.

PRESIDENTE. Essendosi esaurita la discussione sulle dichiarazioni del relatore, onorevole Usellini, in merito ai lavori del Comitato ristretto, dovremo passare ora all'esame degli articoli.

GIUSEPPE RUBINACCI. Il presidente sembra aver molta fretta di concludere la discussione in atto per giungere all'approvazione del provvedimento. Tuttavia, debbo rilevare che gli interventi che sono stati svolti nella seduta odierna hanno posto ancora questioni d'ordine procedurale: si è discusso, cioè, dell'anomalia del provvedimento, anche per volontà dello stesso ministro, sulle cui dichiarazioni sento di concordare solo in parte.

Ribadisco, ad esempio, sulla necessità di attendere la sentenza della Corte costituzionale — l'abbiamo detto più volte — per sapere in maniera precisa, e non attraverso orientamenti che possono essere male interpretati, quali siano le linee cui il potere legislativo in materia debba ispirarsi per poi emanare un provvedimento anche di carattere eccezionale — in ciò con-

cordo pienamente con il ministro — e procedere nel rispetto della sentenza della Corte.

Purtroppo, onorevole presidente, i rappresentanti degli altri gruppi non giungono alla mia stessa conclusione, e francamente non riesco a capire perché non si voglia attendere la sentenza della Corte costituzionale. Per parte mia, avanzo l'ipotesi che ciò avvenga perché il Governo si rende conto perfettamente che quella sentenza avrebbe un contenuto totalmente diverso rispetto al provvedimento in discussione; se così non fosse, non si spiegherebbe il motivo per il quale non si sollecita la Corte costituzionale ad emettere la sentenza in oggetto.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. La Corte costituzionale non può essere sollecitata perché ciò suonerebbe come una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

GIUSEPPE RUBINACCI. Sono d'accordo con il ministro, anche se non posso non rilevare come attualmente vi sia un certo conflitto di poteri e si registrino interferenze nell'ambito delle prerogative di ciascun organo.

Ripeto: evidentemente il Governo non vuole attendere l'emissione della sentenza della Corte costituzionale perché sa *a priori* che essa contrasterà con le esigenze di una cassa ormai disastrosa: questo il nocciolo della questione. Anche rispetto all'ordinanza del giugno dello scorso anno vi è una grande confusione interpretativa: l'onorevole Visco parla dell'indennità di fine rapporto in modo difforme rispetto all'onorevole Cuojati ed io stesso do di essa un'interpretazione personale. Tuttavia, la ordinanza è quanto mai chiara quando afferma: «...poiché non tiene adeguato conto delle caratteristiche proprie delle indennità in discussione, non prende in considerazione l'arco temporale...». Questa Commissione ha ottemperato alla ordinanza della Corte per quanto riguarda le condizioni temporali e l'abbassamento della tassazione e tutti abbiamo convenuto che non si tratta di

un provvedimento vessatorio. Tuttavia, fin dallo scorso settembre ebbi a sottolineare la necessità di definire la natura della indennità di fine rapporto.

La Corte costituzionale ha inserito nell'ordinanza del giugno dello scorso anno l'espressione di cui ho dato lettura probabilmente rifacendosi alla precedente sentenza n. 82 del 19 giugno 1973 con la quale, per quanto riguarda l'indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici, aveva stabilito che la parte di questa a carattere previdenziale non era soggetta a tassazione.

Il Governo, nella preoccupazione che la sentenza della Corte possa essere negativa per i suoi riflessi sul bilancio e, quindi, sulle esigenze del tesoro, si è affrettato ad emanare un provvedimento che noi abbiamo definito iniquo, anche se è evidente che la Corte non potrà, emanando la sentenza in oggetto, contravvenire totalmente alla precedente sentenza del 1973.

Attendiamo, pertanto, la sentenza della Corte e, nei limiti del possibile, sollecitiamola: è questo, a nostro avviso, il modo più chiaro di legiferare e, se non dovesse essere accolto, ne deriverebbe l'ennesimo « pateracchio ».

Quanto alle assicurazioni, siamo evidentemente in presenza di un corpo estraneo che è stato voluto non solo dalla sinistra, ma dalla stessa maggioranza: basterebbe ricordare l'intervento dell'onorevole Piro nel quale egli sosteneva che vi sono troppe disparità di trattamento fiscale: perché, allora, non tassare anche le assicurazioni, i BOT e tutto quello che ci viene in mente?

Il richiamato articolo 53 della Costituzione prevede che tutti i cittadini debbano concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva. Ciò si potrebbe ottenere con un sistema di contribuzione semplice e chiaro, riportando tutti i redditi in un'unica dichiarazione, con poche aliquote, proporzionali più che progressive, poiché la progressività determina poi disuguaglianze per effetto della svalutazione, anche perché nel nostro pae-

se abbiamo una frammentazione dei ministeri che reggono l'economia. Sarebbe invece indispensabile, a mio avviso, almeno l'unificazione del Ministero delle finanze con quello del tesoro in modo che la mano destra sappia quanto può spendere in rapporto a ciò che la sinistra riceve.

Tornando all'argomento in oggetto, noi diciamo che la sinistra, unitamente ad alcune frange della maggioranza, ha voluto introdurre nella normativa un corpo estraneo di cui si è fatto interprete il Governo con i suoi emendamenti, corpo estraneo che richiederebbe senza dubbio una ulteriore riflessione. Se allora il Governo, tramite l'autorevole voce del ministro delle finanze, ci propone tutto questo, mi chiedo il perché dobbiamo legiferare con tanta fretta. Perché dobbiamo porre in essere un provvedimento che ci vede tutti in disaccordo? Perché non attendere ancora? Non si deve legiferare secondo le esigenze di cassa del tesoro o l'incapacità e l'inefficienza dell'amministrazione, ma in virtù del diritto. Il diritto c'è o non c'è; e se c'è lo dobbiamo dare, senza preoccuparci di appesantire in questo modo la burocrazia. E mi consenta il ministro di dire che questa nostra burocrazia fa quello che fa, anche nel suo dicastero. Cosa fa continuamente? Quattro addizioni per verificare alcune dichiarazioni dei redditi, non altro. Il problema è di legiferare in virtù di qualcosa di certo e di serio. Se il Governo riconosce che questo diritto c'è, deve comportarsi di conseguenza e non assumere provvedimenti considerando l'inefficienza dell'amministrazione o il fatto che il tesoro ha bisogno di soldi, perché questo bisogno di soldi ci sarà sempre. Come ho già detto la cosa più logica sarebbe unificare il Ministero delle finanze con quello del tesoro. Ma per ora procediamo così. Crede davvero il ministro che con questo provvedimento sarà in grado di colmare il « buco » determinatosi che supererà i 120 mila miliardi, senza tener conto delle regolazioni contabili, dei rimborsi dei prestiti e di tutte le altre sottostime dei bilanci? Andiamo sempre più a determinare delle iniquità, alcune delle

quali sono state poste in evidenza dal collega Visco.

Si sta ora prendendo in considerazione attraverso un emendamento, il complesso problema delle assicurazioni vita, quando in un'altra Commissione stanno facendo baruffa proprio su questo, visto e considerato che questa nostra previdenza sta sull'orlo della bancarotta, anche fraudolenta. Si potrebbe risalire agli anni sessanta, quando era presidente dell'istituto un certo Corsi del partito socialdemocratico e si commisero tanti atti illeciti che portarono allo sperpero di tutti i fondi di previdenza. Non dimentichiamo la storia passata di questo istituto, perché non potrà più far fronte ai propri impegni. Nel momento in cui discutiamo di questo problema, di consentire al lavoratore di farsi una pensione privata attraverso la decurtazione di parte del reddito — cioè con il risparmio volontario — per integrare quello che dovrebbe assicurare questa nostra Repubblica — la cui Costituzione sancisce il diritto alla sicurezza sociale, il diritto al lavoro e tante altre belle cose che non riesce poi a garantire — andiamo a tassare. Ecco perché quello che facciamo è del tutto anomalo. Il presidente può chiudere tutte le discussioni che vuole, può fare quello che vuole, ma non è questo il modo di legiferare. La cosa più seria è quella di smettere di discutere e attendere la sentenza della Corte costituzionale. Telefoni il ministro al presidente Elia sollecitandolo ad emettere la sentenza per domani stesso in modo da poterci riconvocare la settimana prossima e legiferare in maniera chiara. Questo sarebbe un comportamento serio!

Vogliamo tassare le assicurazioni? Va bene! Ma non vedo perché dobbiamo fare tutte queste nuove leggi, perché non riportare tutto in un quadro unitario. Presenti lei, signor ministro, una « leggina », composta di un unico articolo, per unificare tutti i redditi, senza tassazione separata perché è questa che consente tutte le evasioni e le erosioni fiscali. Andiamo ad una tassazione unica e faremo equità. Questa deve essere la linea di condotta,

tutto il resto è pateracchio. È da luglio che aspettiamo, perché non aspettare allora ancora una settimana? Solleciti il ministro l'immediata sentenza della Corte costituzionale; potremo così dare una risposta coerentemente alla nostra coscienza.

PRESIDENTE. La posizione dell'onorevole Rubinacci, più volte ribadita, è estremamente chiara: egli sostiene cioè l'inopportunità di procedere nell'esame del provvedimento in corso di discussione e attendere la sentenza della Corte costituzionale. Poiché, tuttavia, questa posizione non è condivisa dagli altri commissari, dobbiamo proseguire nell'esame del disegno di legge e passare alla discussione dell'articolo e dei connessi emendamenti.

Ricordo che nella seduta del 3 ottobre si è conclusa la discussione sull'articolo 1 e sui relativi emendamenti. Propongo che gli emendamenti all'articolo 1 in materia di tassazione dei capitali percepiti in dipendenza di contratti assicurativi vengano accantonati, per essere ripresi dopo l'articolo 4 assieme agli emendamenti proposti dal Governo sulla stessa materia. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Risultano pertanto accantonati gli emendamenti 0. 1. 1 Triva; 0. 1. 2 Visco; 1. 2 Auleta; 1. 3 Auleta; 1. 4 Antoni e 1. 5 Auleta.

FRANCESCO PIRO. Ritiro il mio emendamento 0. 1. 7.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Visco 1. 6, del quale do lettura:

*Al terzo comma dell'articolo 1 sostituire le parole:* aliquota del 18 per cento *con le parole:* aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF (1. 6).

MARIO USELLINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento 1. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 6.

*(È approvato).*

L'articolo 1 è accantonato in quanto restano da definire gli emendamenti relativi alla deducibilità dei premi assicurativi.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per il relativo ammontare netto ridotto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Le altre indennità e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12 sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo. L'imposta si applica con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente.

Se in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto sono percepite più indennità commisurate alla durata di esso, anche se corrisposte da soggetti diversi, la disposizione del primo comma si applica a quella di maggiore ammontare netto e la disposizione del secondo comma a quelle di ammontare netto minore.

Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini della applicazione dell'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

L'onorevole Visco ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Le somme di cui al primo comma della lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il relativo ammontare netto, ridotto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno di durata del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. La frazione di anno è ragguagliata ad anno.

Le deduzioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per lo stesso periodo di lavoro più di una volta, anche in dipendenza di più rapporti di lavoro contemporanei. A tal fine il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro idonea dichiarazione.

In occasione di eventuali revisioni delle detrazioni di imposta previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, la deduzione di cui al primo comma è rivalutata in misura corrispondente.

Ai fini del calcolo dell'imposta, e prima della applicazione delle deduzioni di cui al primo comma, le indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS sono ridotte del dieci per cento.

All'ammontare imponibile si applica l'aliquota del 30 per cento (2. 7).

MARIO USELLINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento 2. 7.

VINCENZO VISCO. Mantengo l'emendamento a titolo di testimonianza perché esso sintetizza un approccio diverso nell'affrontare la questione relativa alla tassazione delle liquidazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Visco 2. 7, contrari relatore e Governo.

*(È approvato).*

PAOLO ENRICO MORO. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori, per far presente che in questo momento alcuni colleghi della nostra Commissione sono impegnati nei lavori della Commissione speciale che si svolgono nell'aula accanto.

LUIGI ROSSI DI MONTELERÀ, *Relatore*. Ci troviamo in una situazione abnorme sotto l'aspetto del funzionamento dei lavori di questa Commissione, perché nella sala accanto si sta svolgendo una seduta estremamente delicata della Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico. Fra l'altro, sul problema delle pensioni è relatore l'onorevole Piro, il quale è membro di questa Commissione; ma questo non è il solo caso: vi sono altri membri di questa Commissione che stanno lavorando in quella sede. Nel caso di provvedimenti di grande rilevanza, non possiamo dar luogo a votazioni che vengano in qualche modo vincolate o determinate dalla concomitanza di lavori in altre Commissioni.

Signor presidente, le chiedo formalmente di sospendere i lavori di questa Commissione, o di chiedere all'altra Commissione di sospendere i propri lavori, in modo da evitare questa concomitanza.

FRANCO PIRO. Per puro caso ho partecipato alla votazione precedente. La Commissione riunita nell'aula qui a fianco non è una Commissione permanente, nel qual caso sarebbe valida l'obiezione di altri colleghi, secondo i quali occorre essere presenti in tutte le Commissioni. Si tratta di una Commissione parlamentare speciale nell'ambito della quale vi sono, da parte di chi vi sta parlando gli obblighi che fanno capo al relatore, attinenti alla

valutazione degli effetti economico-finanziari, degli emendamenti presentati, situazione che da tempo ho fatto presente a questa Commissione, sia pure in modo informale.

Vorrei, pertanto, pregare i colleghi di valutare la circostanza che ho evidenziato dal punto di vista regolamentare, trattandosi non di una Commissione permanente, ma di una Commissione speciale: infatti, si porrebbero gli identici problemi che ho sottolineato anche nel caso in cui si insistesse per votare ora la proposta di sospendere o meno l'esame del provvedimento.

Anche sotto tale riguardo vorrei pregare i colleghi di accogliere la mia richiesta o di esercitare pressioni perché la Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico sospenda momentaneamente i propri lavori onde consentire a me, che nell'ambito di essa rivesto il ruolo di relatore, di partecipare ai lavori di quella Commissione.

GIUSEPPE RUBINACCI. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, credo che, per quanto i colleghi che mi hanno preceduto meritino la massima stima, le ragioni da loro addotte non reggano: è vero, infatti, che in questo momento è riunita la Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico, ma è altrettanto vero che l'onorevole Piro potrebbe compiutamente svolgere in quella sede il proprio ruolo di relatore facendosi sostituire in questa Commissione.

FRANCO PIRO. Non posso farmi sostituire perché in questa Commissione sono il capogruppo socialista.

GIUSEPPE RUBINACCI. La realtà, a mio avviso, è che, per quanto la maggioranza sia concorde, essa non esiste, non viene, non partecipa; per cui è inutile cercare delle scuse, tanto più che, per quanto riguarda specificamente il provvedimento in esame, l'opposizione vi ha fornito numerosi argomenti a sostegno di una non trattazione dello stesso in sede legislativa. Non capisco, pertanto, il motivo per il quale vogliate continuarne l'iter a tutti i costi.

Cosa pretendete? Forse che l'opposizione, con la sua presenza, garantisca la approvazione del provvedimento? È una assurdità! Voi avete il dovere di partecipare e di dimostrare la vostra compattezza, ammesso che esista. Tenete anche conto del fatto che tra voi vi sono dei «vagabondi» che non fanno il proprio dovere. Questa è la realtà, caro Piro, e mi spiace dover dire queste cose proprio a te che sei un assiduo frequentatore del Parlamento, come lo sono gli onorevoli Rossi di Montelera e Serrentino. Tra l'altro, l'approvazione dell'emendamento Visco 2. 7 ha prodotto, a nostro avviso, un totale sconvolgimento della filosofia del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, la prego di non entrare nel merito perché in questo momento si sta discutendo dell'ordine dei lavori.

PIETRO SERRENTINO. A nome del gruppo liberale, chiedo una breve sospensione della seduta in modo che responsabilmente la maggioranza possa decidere in ordine all'atteggiamento da tenere nel prosieguo della discussione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei innanzitutto sottolineare il fatto che la regola cui ci si dovrebbe attenere nelle istituzioni è che la democrazia è numero. Alla luce di essa, le giustificazioni, addotte dai colleghi della maggioranza, per invocare la sospensione della seduta odierna sono assolutamente pretestuose, in quanto solo un membro — al massimo due — di questa Commissione fa parte di quella speciale. Non possiamo, d'altronde, organizzare i lavori di questa Commissione tenendo conto del fatto che contemporaneamente è in corso una seduta di una Commissione speciale: infatti, se dovessimo adottare un simile metodo anche nei riguardi delle Commissioni di inchiesta e di indagine, ne deriverebbe la completa paralisi del Parlamento.

Piuttosto ritengo che la maggioranza dovrebbe riconoscere di non essere d'accordo su nulla, nemmeno sul provvedi-

mento in esame. L'onorevole Cuojati ha detto che l'accordo raggiunto in materia è un accordo presunto. Se vogliono far valere le proprie ragioni, i rappresentanti della maggioranza debbono ricorrere, come fa normalmente l'opposizione, all'istituto delle sostituzioni. Se non vi ricorrono, non c'è alcun motivo di sospendere la seduta in corso, per cui mi dichiaro contrario a tale proposta.

MARIO USELLINI. Onorevole presidente...

GIUSEPPE RUBINACCI. Presidente, siamo fuori del regolamento perché su una proposta di sospensiva possono parlare soltanto un oratore a favore ed uno contro!

MARIO USELLINI. Mi limito ad osservare che l'emendamento Visco, interamente sostitutivo dell'articolo 2 poc'anzi approvato, cambia radicalmente la logica alla quale i successivi articoli erano raccordati.

Ritengo, pertanto, che i gruppi di maggioranza dovrebbero responsabilmente valutare l'opportunità di una rimessione in aula del provvedimento che, così come è ora, non avrebbe alcuna possibilità di essere approvato.

GIUSEPPE RUBINACCI. Vorrei che mi si spiegasse come stiamo procedendo.

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, vi sono due proposte distinte: la prima riguarda una sospensione della discussione in atto e contro di essa è stata opposta la richiesta di proseguire i nostri lavori, non essendo stati ritenuti validi i motivi inerenti ad una contemporanea seduta di una Commissione speciale. Vi è poi la proposta avanzata dall'onorevole Serrentino concernente il fatto che, essendo stato approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 — il che, a parere del relatore, ha provocato uno stravolgimento del testo — si ritiene opportuna una sospensione onde consentire alla maggioranza di valutare l'accaduto.

Per quanto concerne la prima richiesta devo dire — fermo restando che la Commissione è comunque sovrana — che sarei del parere di non accedere ad una proposta di sospensiva motivata dal fatto che contemporaneamente a questa sta svolgendosi una seduta di una Commissione speciale: infatti, ferme restando le osservazioni che in ogni occasione facciamo in ordine alle notevoli disfunzioni dei lavori parlamentari, non v'è dubbio che i gruppi abbiano comunque il dovere di assicurare la propria rappresentanza.

In merito alla proposta formulata dall'onorevole Serrentino, vorrei che i gruppi esprimessero il proprio avviso.

ANTONIO BELLOCCHIO. L'onorevole Serrentino dovrebbe specificare in termini temporali la sua proposta.

PIETRO SERRENTINO. Propongo di sospendere la seduta per dieci minuti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la seduta è sospesa per 10 minuti.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 12,55.**

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuta richiesta scritta, nel prescritto numero, da parte dei deputati Piro, Rossi di Montelera, Da Mommio, Cuojati, Serrentino, Moro, Merolli, Azzaro, Usellini, Ravasio e Rosini, di rimessione in Assemblea dei provvedimenti in esame ai sensi dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento.

La discussione è pertanto sospesa.

**La seduta termina alle 13.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---